Regolamento Recupero Frequenze Lezioni Frontali
CdLM-MC - A.A. 2022/23

Approvato dal Consiglio di CdLM-MC nell'adunanza del 19/10/2022
modificato nell'adunanza del 15/12/2022

Art. 1
Finalità

Il presente regolamento è volto ad integrare l'art. 3 comma 1 del regolamento Didattico del CdLM-MC che disciplina la frequenza alle attività didattiche, redatto nel rispetto delle condizioni minime di formazione ai sensi della direttiva 2013/55/UE e che prevede la frequenza obbligatoria alle attività didattiche frontali per il 70% delle ore programmate e al tirocinio professionalizzante per il 100% delle ore programmate.
È, altresì, contemplata la possibilità per lo studente di fare istanza all'Ufficio Carriere Studenti per il riconoscimento dello *status ex art. 27* del Regolamento Didattico di Ateneo che consente di maturare assenze fino al 50% delle ore previste per la didattica frontale.
Al fine di incentivare l'internazionalizzazione, tale abbassamento della soglia delle assenze consentite, nella misura del 50%, è contemplato anche per gli studenti in mobilità internazionale (Erasmus, SISM, altri scambi autorizzati dal CdL).
Nel rispetto del Regolamento di CdL in merito all'obbligo di frequenza, ai cui sensi non sono previste deroghe in quanto non sono contemplate motivazioni di esonero, il presente regolamento integrativo intende prevedere e disciplinare le modalità di recupero di eventuali assenze alle lezioni frontali eccedenti il limite massimo consentito per determinate categorie di studenti impossibilitati a frequentare per documentati impedimenti.

Art. 2
Beneficiari e percentuali consentite per il recupero

Potranno fare richiesta di recupero delle frequenze mancanti le sottoindicate categorie di studenti:

a) Studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di *studente ex art. 27*
b) Studenti in mobilità internazionale *(Erasmus, SISM, altri scambi autorizzati dal CdL)*
c) Studenti affetti da patologie acute (incluso il covid-19) che impediscono la frequenza
d) Studenti affetti da patologie croniche invalidanti che impediscono la frequenza
e) Studenti sottoposti a terapie mediche e/o interventi chirurgici che impediscono la frequenza
f) Studenti che ricoprono cariche istituzionali in seno all'Ateneo

Art. 3
Percentuali consentite per il recupero

Gli studenti di cui al punto a) dovranno recuperare le assenze superiori al 50% e non oltre il 60%.
Gli studenti di cui al punto b) dovranno recuperare le assenze: i) superiori al 50% e non oltre il 60% in caso di Erasmus Traineeship, SISM o altri scambi per tirocinio autorizzati; ii) anche superiori al 60% in caso di Erasmus Studium solo se l'insegnamento o il singolo modulo non è erogato durante il semestre di mobilità nell'Università ospitante, indipendentemente dal suo inserimento nel *learning agreement*.
Gli studenti di cui al punto c) d) e) f) dovranno recuperare le assenze superiori al 30% e non oltre il 60%.
Nel caso in cui si superi la soglia del 60% delle assenze, il recupero dovrà essere effettuato l'anno successivo.

Art. 4
Modalità di accesso al recupero delle frequenze

Gli studenti in possesso dei requisiti previsti all'Art. 2, soltanto nel caso in cui abbiano superato o prevedano di superare il limite di assenze previsto, dovranno inviare alla Presidenza di Corso di Laurea comunicazione della loro appartenenza ad una delle categorie ivi previste compilando il modulo allegato al presente regolamento (Allegato A) per ognuno degli insegnamenti di cui deve essere recuperata la frequenza.
Gli studenti di cui ai punti c) d) e) dovranno inoltre allegare documentazione comprovante lo stato di malattia (certificato rilasciato da idonea struttura del SSN o referto di tampone positivo in caso di COVID-19).
Gli studenti di cui al punto f) potranno beneficiare del recupero soltanto se le assenze siano state effettuate in concomitanza di riunioni istituzionali.
Le comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente attraverso posta elettronica all'indirizzo istituzionale dell'Ufficio di Presidenza del CdL (presidenzamedicina@unict.it) specificando nell'oggetto NOME, COGNOME, MATRICOLA e la dicitura "Recupero frequenze".

Art. 5
Autorizzazione al recupero delle frequenze

La Presidenza del CdL, verificato il possesso dei requisiti e che le assenze maturate in eccesso siano effettivamente ricadenti nel periodo indicato dalla documentazione prodotta, autorizzerà lo/a studente/ssa al recupero delle frequenze apponendo una sottoscrizione all'istanza di recupero presentata dallo/a studente/ssa.

Art. 6
Modalità di recupero delle frequenze

Lo/a studente/ssa che avrà ricevuto un riscontro positivo all'istanza da parte della Presidenza del CdL è autorizzato a:

- recuperare le frequenze presso altro canale didattico laddove gli orari delle lezioni frontali siano compatibili con quelle dei restanti insegnamenti
- chiedere al Docente l'attivazione di una delle forme di recupero della frequenza previste di seguito indicate:
    1. Lezioni di recupero con l'ausilio di tutor e cultori della materia
    2. Lezioni registrate
    3. Altro materiale didattico
    4. Piattaforme di web learning

In entrambi i casi, lo studente dovrà esibire al Docente interessato l'autorizzazione ricevuta dalla Presidenza.
Nel caso in cui il recupero sia avvenuto presso altro canale, lo studente è tenuto altresì ad esibire al Docente l'allegato B (attestazione di avvenuto recupero presso altro canale didattico). Resta infatti inderogabile l'afferenza al canale didattico originario ai fini del sostenimento degli esami di profitto.

Il Docente è tenuto a segnalare alla Presidenza del CdL esclusivamente gli eventuali nominativi degli studenti che avessero maturato un numero di assenze eccedenti il limite massimo consentito e non avessero effettuato il recupero.